



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 29 Dicembre 1966, n. 7 —
Aumento del Dazio Doganale d'importazione sulla benzina e sugli olii minerali grezzi e residui della distillazione.

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 Dicembre 1966, n. 284 — *Modifiche all'Indennità di missione ed all'Indennità sanitaria. Abrogazione dell'Indennità di disagiata residenza del Personale civile, militare e militarmente ordinato dello Stato.*

» 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 Dicembre 1966, n. 285 — *Indennità di Alloggio del Personale militare e militarmente ordinato dello Stato.*

» 6

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO

29 Dicembre 1966, n. 7.

Aumento del dazio doganale d'importazione sulla benzina e sugli olii minerali grezzi e residui della distillazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;
VISTA la legge 21 Dicembre 1965, n. 24 che delega il Governo ad emanare entro il 31 Dicembre 1966, norme fiscali avente forza di legge per la copertura del bilancio di previsione dello Stato;
SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il dazio doganale di importazione sui seguenti olii di cui alla voce 55 della tariffa doganale è aumentato nelle misure appresso indicate:

55. Olii Minerali:

- a) grezzi e residui della distillazione Sh. So. 0,50 per litro
- b) benzina Sh. So. 0,62 per litro.

Art. 2

La maggiore entrata prevista in dipendenza del presente decreto è di Sh. So. 4.000.000 ed sarà stanziata al Titolo 1 Cap. 1 delle Entrate del Bilancio di Previsione 1967.

Art. 3

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 29 Dicembre 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze

ALI OMAR SCEGO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

29 Dicembre 1966, n. 284.

Modifiche all'indennità di missione ed all'indennità sanitaria.

Abrogazione dell'indennità di disagiata residenza del personale civile, militare e militarmente ordinato dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 15 Marzo 1954, n. 8;

VISTI gli artt. 1 e 7 del Decreto 22 Dicembre 1955, n. 257, relativi rispettivamente all'indennità di missione ed all'indennità di disagiata residenza dovuta al personale civile dello Stato;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza 23 Dicembre 1955, n. 23 e la tabella «L» allegata relativa all'indennità di disagiata residenza dovuta al personale militare e militarmente ordinato dello Stato;

VISTO gli artt. 1 e 2 del Decreto 15 Dicembre 1958, n. 182 relativo all'indennità di missione dovuta al personale militare e militarmente ordinato dello Stato;

VISTO i decreti 14 Aprile 1956 n. 102 e 20 Maggio 1956 n. 103 relativi all'indennità sanitaria;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Indennità di missione

Con decorrenza 1° Gennaio 1967 l'indennità di missione al personale civile, militare e militarmente ordinato dello Stato nelle misure indicate nelle relative tabelle allegate ai Decreti 22 Dicembre 1955, n. 257 e 15 Dicembre 1958 n. 182, è ridotta, per le missioni continue effettuate nella stessa località, alla metà dopo i primi quindici giorni, e cessa di essere corrisposta dopo i successivi quindici giorni.

Art. 2

Indennità sanitaria

1. Con decorrenza 1° Gennaio 1967 è abrogato il compenso speciale mensile dovuto per le prestazioni di carattere particolare al personale sanitario, ai sensi dell'art. 1 del Decreto 14 Aprile 1956 n. 102 e dell'art. 1 del Decreto 20 Maggio 1956 n. 103.

2. Al personale dell'Amministrazione di qualunque categoria e grado che presta la propria opera in via continuativa e principale, all'interno di stabilimenti di degenza e di cura per malattie infettive di facile contagio, continua a spettare l'indennità sanitaria mensile lorda di Sh. So. 15 (quindici) prevista dall'art. 2 del Decreto 14 Aprile 1956 n. 102.

Art. 3

Indennità di disagiata residenza

Con decorrenza 1° Gennaio 1967 è abrogata l'indennità di disagiata residenza dovuta al personale civile, militare e militarmente ordinato dello Stato ai sensi dell'art. 7 del Decreto 22 Dicembre 1955 n. 257 nonchè dell'art. 1 dell'Ordinanza 23 Dicembre 1955 n. 23 e della relativa Tabella «L».

Art. 4

Norme abrogate

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 29 Dicembre 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

29 Dicembre 1966, n. 285.

Indennità di alloggio del personale militare e militarmente ordinato dello Stato.

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 23 Dicembre 1955 n. 23 relativa al trattamento del personale militare e militarmente ordinato dello Stato.

VISTO il D. P. R. 22 Gennaio 1966, n. 26 relativo alle nuove norme sul trattamento economico del personale militare e militarmente ordinato dello Stato;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Indennità di alloggio

1. Con decorrenza 1° Gennaio 1967 l'indennità di alloggio mensile spettante al personale militare e militarmente ordinato dello Stato è fissato nelle misure indicate nelle allegate tabelle A e B.

2. L'indennità di alloggio di cui al precedente comma spetta a condizione che il personale non fruisca di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione ed è sospesa in tutti i casi in cui è sospeso lo stipendio.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 29 Dicembre 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Allegato «A»

**INDENNITA' DI ALLOGGIO DOVUTA AGLI UFFICIALI
DEI CORPI MILITARI E MILITARMENTE ORDINATI**

Sottotenente	Sh. So. 130
Tenente	» » 130
Capitano	» » 150
Maggiore	» » 200
Tenente Colonnello	» » 200
Colonnello	» » 200
Generale di Brigata	» » 500
Generale di Divisione	» » 500
Generale di Corpo d'Armata	» » 500

Allegato «B»

**INDENNITA' DI ALLOGGIO DOVUTA AGLI APPARTENENTI
AI CORPI MILITARI E MILITARMENTE ORDINATI**

Allievo Agente, Giadid, Allievo Ilalo	Sh. So. —
Agente, Dable, Ilalo	» » 30
1° Agente, Alifle, Wakil	» » 30
Sergente, Labo Alifle, Sottocapo Ilalo	» » 40
1° Sergente, Sadeh Alifle, Capo Ilalo	» » 40
Vice Ispettore, Midle	» » 50
Ispettore, Labale, Ispettore Ilalo	» » 50
Ispettore Capo, Sadehle, Ispettore Capo Ilali	» » 80

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.